



Università
per Stranieri
di Perugia

*Regolamento
di disciplina dei Corsi di Dottorato di Ricerca*

(emanato con D.R. n. 96 del 10.03.2022)



TITOLO I. NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei dottorati di ricerca, in attuazione dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 226/2021.

Articolo 2 - Finalità dei corsi

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:

- a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
- b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
- c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
- d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi standard e linee guida.

3. La formazione dottorale persegue l'avanzamento della conoscenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari, la formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, il rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali, l'acquisizione di competenze trasversali nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità.

Articolo 3 - Accredimento dei corsi e delle sedi di dottorato

1. I corsi di dottorato sono attivati previo accredimento concesso dal MUR, su conforme parere dell'ANVUR, e sono soggetti alla verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accredimento.

2. La procedura e i criteri per l'accredimento iniziale e periodico dei corsi di dottorato e delle sedi sono disciplinati da decreti ministeriali.

3. Il Nucleo di Valutazione (NdV) svolge un'attività di monitoraggio e controllo della permanenza dei requisiti richiesti dai decreti di cui al comma 2 ai fini dell'accredimento periodico dei corsi.

TITOLO II. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 4 – Istituzione dei corsi e adempimenti relativi ai corsi attivati

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'Ateneo, anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con le istituzioni previste dai decreti ministeriali vigenti in materia. Nell'ambito della procedura di istituzione dei corsi di cui al successivo comma 2, sono approvate le convenzioni e la costituzione di consorzi, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e tenuto conto delle disposizioni ministeriali.

2. Le proposte di istituzione sono presentate da professori e ricercatori appartenenti anche a Dipartimenti diversi e ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

Le proposte sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico sul possesso dei requisiti da parte dei componenti del Collegio dei docenti e tenuto anche conto della coerenza dei corsi con l'offerta formativa, nonché delle strategie della ricerca dell'Ateneo.

Le proposte devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, le proposte devono indicare:

a) il progetto formativo, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, funzionale a facilitare lo sviluppo critico nel campo della ricerca, ad acquisire una adeguata autonomia e responsabilità del dottorando, utili al successivo percorso professionale nel settore della ricerca e in altri del mercato del lavoro;

b) le risorse, con specifico riferimento alla disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di un numero medio di quattro borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi, le infrastrutture disponibili per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi adeguate al numero di borse di studio previste e il correlato assenso al loro impiego attestato nella delibera motivata dei Consigli di Dipartimento interessati.

3. L'attività di monitoraggio, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna. I Collegi dei docenti di tutti i dottorati attivi sono tenuti a trasmettere al Rettore una relazione annuale sull'attività del corso di dottorato, con riguardo anche alla sua rispondenza agli obiettivi formativi di cui al successivo art. 6, nonché in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi.

Il Rettore invia al Ministero, per la trasmissione all'ANVUR, una relazione annuale del NdV sui risultati dell'attività di valutazione relativa ai cicli di dottorato attivati, accompagnata dalle osservazioni alla relazione stessa del Senato Accademico.

4. Il Regolamento di ogni corso di dottorato, che disciplina gli aspetti organizzativi del corso medesimo, è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio dei docenti.

5. L'Ateneo può organizzare i corsi di dottorato in una Scuola di dottorato, alla quale è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni, secondo quanto previsto dal D.M. n. 226/2021.

Art. 5 Internazionalizzazione dei corsi

1. L'Ateneo sostiene e agevola la cooperazione transnazionale e internazionale. A tal fine promuove la stipula di convenzioni, secondo schemi predefiniti, con altri Atenei e/o istituzioni straniere, per l'istituzione di dottorati internazionali, finalizzati al rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli, per lo



svolgimento di tesi in co-tutela e per il conseguimento del titolo di “Doctor Europaeus”, in conformità alle condizioni stabilite dall’European Universities Association (EUA). Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali si fa riferimento alle disposizioni previste negli accordi stessi.

2. Le convenzioni con altri Atenei e/o istituzioni straniere, per l’istituzione di dottorati internazionali, finalizzati al rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli devono essere fondate su un’effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l’equa ripartizione dei finanziamenti delle borse di studio e degli oneri accessori, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo.

3. L’Ateneo assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all’estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale.

Art. 6 Corsi di dottorato industriale

L’Ateneo può attivare corsi di dottorato industriale, sulla base di specifiche convenzioni con imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle stesse impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

Art. 7 Corsi di dottorato di interesse nazionale

L’Ateneo può attivare dottorati di interesse nazionale finalizzati a realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e di carattere altamente innovativo tramite la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più atenei, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedano la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela.

CAPO II. ORGANI DI GESTIONE DEI CORSI

Articolo 8 - Organi del corso di dottorato

1. Sono organi del Corso del dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti è costituito secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il Collegio è integrato, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso, con una rappresentanza degli iscritti al corso di dottorato.
3. Il Corso di dottorato può articolarsi in *curricula* tra loro coordinati per lo sviluppo dei rispettivi programmi formativi.
4. Per ciascun *curriculum* si nomina un Comitato scientifico e un Direttore. Il Comitato scientifico è nominato dal Collegio dei docenti. Il Comitato scientifico, a sua volta, nomina il Direttore.
5. Il Comitato scientifico è composto da almeno 7 professori e ricercatori ed è preposto alla programmazione e alla realizzazione delle attività del proprio *curriculum* all’interno del Corso di dottorato, svolgendo anche funzioni di orientamento e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.
6. Il Collegio dei docenti del Corso di dottorato sovrintende al complesso delle attività formative del dottorato e cura il coordinamento e la supervisione delle attività dei singoli *curricula*. Ne fanno parte di diritto i Direttori dei Comitati scientifici dei singoli *curricula*.
7. Le richieste di partecipazione al Collegio dei docenti, successive all’istituzione del Corso di dottorato, sono accolte o respinte dal Collegio stesso. Le domande di ammissione dei docenti devono essere corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione scientifica previsti



dalla norma, e, nel caso di docenti di altri Atenei, del nulla osta rilasciato dalle rispettive Università di appartenenza. Le modifiche concernenti la composizione del Collegio dei docenti sono efficaci a decorrere dall'anno successivo per tutti i cicli attivi, salvo casi urgenti debitamente motivati.

8. Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dal Collegio dei docenti fra i professori di prima fascia a tempo pieno di ruolo che lo compongono o, in caso di mancata disponibilità, fra i professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno. Il Coordinatore deve assicurare il possesso dei requisiti richiesti dalle norme ministeriali vigenti per l'accreditamento dei corsi di dottorato e assicurare la presenza in ruolo per tutta la durata del ciclo. Il suo mandato dura un ciclo di dottorato e può essere rinnovato. È nominato con decreto rettorale.

9. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti e in particolare: a) convoca e presiede il Collegio dei docenti; b) autorizza i dottorandi a svolgere attività didattiche e di ricerca fuori sede, in Italia o all'estero, sentito il docente supervisore e/o il Direttore di curriculum.

Articolo 9 - Obiettivi formativi, programmi di studio e attività dei dottorandi

1. Gli obiettivi formativi del programma di dottorato sono l'alta formazione e l'avviamento all'attività di ricerca, come momento qualificante del profilo culturale e scientifico dell'Ateneo. Lo studio e le attività dei dottorandi sono finalizzati all'acquisizione di capacità di sviluppo di ricerca scientifica e di alta professionalizzazione. Al fine del perseguimento degli obiettivi formativi i dottorandi sono tenuti a frequentare lezioni e seminari didattici di avviamento alla ricerca e di ricerca. Le attività didattiche connesse con l'avviamento alla ricerca, tutte con frequenza obbligatoria, consistono in corsi di carattere istituzionale avanzato e in attività di tipo seminariale e di laboratorio.

Le attività dei dottorati sono organizzate col criterio dei crediti. Un numero definito di crediti è obbligatoriamente attribuito dal Collegio a ciascuna delle attività previste comunque connesse alla ricerca, incluse le attività di partecipazione a congressi, seminari, scuole, soggiorni all'estero e altre analoghe, in modo tale che il totale dei crediti che il candidato consegue al termine del ciclo corrisponda a 180 cfu. Il Collegio definisce le varie attività, anche in base alle esigenze dei dottorandi. Un congruo numero di crediti, non inferiore a 20, è riservato ad attività autonomamente scelte dai dottorandi e approvate dal Collegio.

La mancata partecipazione alle attività didattiche obbligatorie comporta, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, la non ammissione all'esame finale e l'esclusione dal corso di dottorato con conseguente sospensione della borsa di studio.

2. Le attività didattiche e di ricerca dei dottorandi sono assicurate, come parte integrante del carico didattico, dai componenti del Collegio dei docenti, da altri membri del Dipartimento o dei Dipartimenti che concorrono ai dottorati, oltre che da esperti italiani e stranieri prescelti e appositamente invitati dal Collegio dei docenti. Tali attività possono anche svolgersi in centri di ricerca pubblici e privati diversi dall'Università.

3. I dottorandi svolgono esclusivamente attività di alta formazione, di avviamento alla ricerca e di ricerca. Con l'autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere limitata attività didattica di supporto nell'ambito di corsi istituzionali su temi strettamente connessi ai loro interessi dottorali nei limiti stabiliti dall'art. 16.

4. L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con l'iscrizione a corsi di laurea e master universitari. La fruizione della borsa di dottorato di ricerca è incompatibile con ogni altra borsa di studio



a qualsiasi titolo conferita, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere collegate ad attività ritenute dal Collegio dei docenti utili a integrare, con soggiorni all'estero, la formazione scientifica dei dottorandi.

CAPO III. ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO

Articolo 10 - Accesso

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione pubblica, che deve concludersi, di norma, entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta eccezione dei corsi di dottorato attivati in convenzione con imprese, dei corsi di dottorato industriali e dei progetti di collaborazione comunitari e internazionali che possono prevedere scadenze diverse. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è pubblicizzato, per almeno trenta giorni, in via telematica sul sito web dell'Ateneo, sul sito europeo EURAXESS e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in Università estere, ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, è possibile stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate, formando in tal caso, una graduatoria separata.

3. I bandi di selezione possono prevedere: a) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse; b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso Università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.

4. Il Rettore nomina con proprio decreto, sentito il Collegio dei docenti, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, che fanno parte del Collegio dei docenti, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso in cui il dottorato si articoli in più *curricula*, la commissione è composta di tre membri per ciascun *curriculum* appartenenti ai relativi Comitati scientifici, in ogni caso garantendo il numero dispari dei suoi componenti. Le commissioni concludono le operazioni entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti. I candidati utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio preposto la documentazione necessaria all'iscrizione. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Articolo 11 – Supervisione della tesi, ammissione agli anni successivi e accertamento dell'attività



di didattica e ricerca

1. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.

2. Il passaggio d'anno è accertato sulla base di una relazione scritta e di un colloquio sostenuto dal dottorando sulle attività di didattica e di ricerca svolte negli anni precedenti all'ultimo, di norma entro il 31 ottobre, secondo modalità definite dal Collegio dei docenti o in alternativa dal Comitato scientifico. La valutazione compete al Collegio dei docenti o, in alternativa, al Comitato scientifico.

3. Per l'ammissione all'ultimo anno di corso, il Collegio dei docenti formula il suo giudizio con la partecipazione del docente supervisore del dottorando. La relazione dell'ultimo anno è accompagnata da un rapporto esplicativo dal supervisore e dal (o dai) co-supervisori.

Al termine dell'ultimo anno, il dottorando può esporre i risultati conseguiti con la sua tesi in un pubblico seminario finale in presenza del Collegio dei docenti.

Articolo 12 – Durata dei corsi e conseguimento del titolo

1. I corsi di dottorato hanno la durata prevista per i cicli dottorali e sono organizzati autonomamente per ogni ciclo. È esclusa di norma la possibilità di far coincidere le attività didattiche di più cicli dello stesso dottorato. Le attività didattiche di maggiore impegno finanziario e significato scientifico possono essere estese a tutti i cicli attivi.

2. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

3. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa da Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche assicurando, in tal caso, la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo.

4. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

5. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi precedenti non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” ovvero “Ph. D.”, è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese oppure in altra lingua; in quest'ultimo caso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

7. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il Corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.



8. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione formata da almeno tre membri, nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

9. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

10. Il titolo è rilasciato dal Rettore. Successivamente al rilascio del titolo, l'università cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di una banca dati delle tesi di dottorato. L'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e della valutazione degli stessi nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori di ricerca. Entro 30 giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale.

Articolo 13 - Borse e contributi

1. Le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario sono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito.

2. La definizione degli importi e le condizioni di assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da decreti ministeriali. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno, per un periodo massimo pari alla durata del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, verificato dal Collegio dei docenti. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi per attività di ricerca all'estero. Tale periodo può essere esteso fino a un periodo massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri. L'incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a 30 giorni. La maggiorazione non può essere percepita per i soggiorni nel paese di provenienza o nel paese di residenza dei dottorandi.

3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, a partire dal primo anno di corso, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati

4. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS come previsto dalla normativa vigente.

5. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.

6. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o con altre forme di sostegno finanziario, tranne con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.



7. Le borse finanziate da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, possono essere subordinate alla presenza di specifici requisiti e vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca da parte del dottorando cui la borsa viene assegnata.

8. Per i borsisti degli Stati esteri e per i beneficiari di borse di studio o di altre forme di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità si fa riferimento a quanto previsto dalla relativa regolamentazione.

9. Nel caso di inserimento nel ruolo di ricercatori universitari o ruoli equipollenti, ai dottorandi è consentita la prosecuzione della frequenza ai corsi, previa rinuncia alla borsa di dottorato loro assegnata.

CAPO IV. DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 14 Diritti e obblighi dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto ai commi che seguono.

2. Una disciplina specifica può essere stabilita per i dottorandi che frequentano un corso di dottorato in convenzione con un'impresa, un corso di dottorato industriale o nella forma dell'apprendistato di alta formazione, nonché per i dipendenti pubblici che non beneficiano dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o del congedo per motivi di studio.

3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

4. Qualora il dottorando non intenda più dedicarsi al tema assegnato, né collaborare con il gruppo di ricerca e con il suo supervisore, il Collegio dei docenti può disporre la revoca della borsa di studio o l'attribuzione al dottorando di un nuovo tema di ricerca ovvero la decadenza dal dottorato.

5. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

6. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

Art. 15 Progetto formativo

Il progetto formativo del dottorando consiste: a) nello svolgimento, sotto la guida di un supervisore e uno o più co-supervisori, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a un tema tra quelli previsti dal Corso; b) nella frequenza di attività didattiche e formative complementari all'attività di ricerca, che deve essere approvata dal Collegio dei docenti.

Art. 16 Attività didattica integrativa dei dottorandi

I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.